

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 992)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1973

Norme per l'esodo volontario dei magistrati ordinari,
amministrativi, militari e degli avvocati e procuratori dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Per favorire, nelle Amministrazioni dello Stato, l'esodo del personale dirigente e direttivo, sono state concesse particolari agevolazioni per coloro che intendono chiedere l'anticipato collocamento a riposo.

Eguali provvidenze sono previste, in vari disegni di legge, per gli appartenenti agli altri ruoli dell'amministrazione civile dello Stato. Motivi di non minore rilevanza sussistono per l'estensione di eguali agevolazioni al personale delle magistrature, ordinaria, amministrativa, militare e dell'Avvocatura dello Stato.

È noto, infatti, che il limite di età per il collocamento a riposo di tale categoria è fissato a settanta anni, e cioè oltre quanto generalmente è previsto per il personale civile e militare dello Stato.

Questo diverso limite di età, che trova una sua ragione nella intensa attività degli appartenenti alla magistratura, cui sono ri-

chieste particolari capacità e maturità intellettuali, risulta, tuttavia, in taluni casi, troppo elevato per il fatto che alcuni vanno anzitempo incontro a logoramento fisico a causa della lunga e faticosa carriera.

Da più parti, e anche dalla magistratura stessa, è stato chiesto, nella scorsa legislatura, la predisposizione di un disegno di legge per il collocamento a riposo del personale di cui si tratta all'età di sessanta anni.

Ma l'adozione indiscriminata di un tale limite priverebbe certamente la giustizia di magistrati validissimi, la cui esperienza e capacità di lavoro sono, tuttora, di valido aiuto ed esempio ai giovani loro colleghi, mentre appare adeguato, al raggiungimento dei fini sopra ricordati, il presente disegno di legge che vuole dare al personale suddetto la possibilità di lasciare anticipatamente il servizio con l'acquisizione degli stessi benefici accordati ad altre categorie di dipendenti dello Stato, consentendo, peraltro, per il li-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mitato numero dei destinatari del disegno di legge medesimo, soltanto un esodo di dimensioni accettabili e razionalmente condizionato.

Articolo 1. — Specifica le categorie del personale che può godere del beneficio.

La limitazione a coloro che abbiano già maturato almeno venticinque anni di servizio utile a pensione eviterà l'esodo degli elementi più giovani, i quali avranno, anzi, la possibilità di accedere, senza una lunga attesa, agli uffici superiori.

Articolo 2. — Precisa il beneficio nell'aumento del servizio di sette anni, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Articolo 3. — Prevede la possibilità di cumulare i benefici previsti dal presente disegno di legge con quelli concessi agli ex combattenti, limitando, peraltro, gli effetti del cumulo stesso.

Articoli 4 e 5. — Stabiliscono le procedure per il collocamento a riposo, prevedendo, per le Amministrazioni, la facoltà di trattenere in servizio, per un periodo determinato ed in casi particolari, quei soggetti il cui allontanamento immediato potrebbe creare difficoltà insormontabili per l'amministrazione della giustizia.

Articolo 6. — Prevede l'obbligo di lasciare vacante un terzo dei posti che si renderanno liberi per l'anticipato collocamento a riposo. Tale limite consente di assicurare l'andamento del servizio, giacchè gli elementi che potranno entrare in magistratura o pervenire alle varie diverse funzioni avranno modo, per la più giovane età e per le possibilità di migliore distribuzione delle sedi giudiziarie, di dare un adeguato apporto alla soluzione dei problemi della giustizia.

Articolo 7. — Prevede la copertura del modesto onere di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa e militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano maturato almeno venticinque anni di servizio utile a pensione possono chiedere l'anticipato collocamento a riposo, fruendo dei benefici di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli appartenenti al personale di cui al precedente articolo che, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedono di essere collocati a riposo, è concesso un aumento di sette anni dell'an-

zianità di servizio già vantata, agli effetti seguenti:

a) della liquidazione della pensione.

L'aumento predetto non può, comunque, valere ad attribuire un'anzianità superiore a quella che potrebbe venire acquisita rimanendo in servizio fino al limite massimo di età e di servizio previsti per il collocamento a riposo obbligatorio;

b) della liquidazione della indennità di buonuscita, nella misura pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo e, comunque, per non oltre sette anni.

Al personale anzidetto è conferita, inoltre, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta, con effetto dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio, o, qualora l'interessato ne faccia domanda, ovvero rivesta la qualifica terminale della propria carriera, saranno concessi cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento.

Art. 3.

I benefici indicati nel precedente articolo 2 non si cumulano con quelli analoghi previsti da altre disposizioni di legge.

Tuttavia, al personale che ha titolo al conseguimento dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da altra disposizione di legge, è concessa, in aggiunta alle provvidenze stabilite da tali norme ed in sostituzione di quelle contemplate nel precedente articolo 2, l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica conferita con decorrenza dal giorno anteriore alla data del collocamento a riposo.

Art. 4.

Sulle domande di anticipato collocamento a riposo, gli organi competenti devono provvedere entro sei mesi dalla data della loro presentazione.

Art. 5.

I magistrati ordinari, amministrativi, militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano chiesto il collocamento a riposo sono obbligati a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio, finchè non sia stata loro partecipata l'accettazione della domanda.

Art. 6.

I posti di ruolo che si rendono vacanti per effetto di anticipato collocamento a riposo ottenuto in applicazione della presente legge possono essere coperti per promozione, in ragione di non più della metà, entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, per il residuo numero di posti, successivamente.

Per un periodo di cinque anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 2 — primo comma —, nei ruoli organici dovrà rimanere vacante un numero di posti pari, complessivamente, ad almeno un terzo del numero di coloro che vengono collocati a riposo in applicazione della presente legge.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con le variazioni che le singole amministrazioni dovranno apportare al capitolo delle competenze del personale del bilancio in corso e degli anni successivi, in conseguenza dei posti di organico che saranno soppressi o resteranno vacanti.